

Codice A1604B

D.D. 18 maggio 2021, n. 313

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo potabile denominato "Pozzo Località Fornace/SS28", ubicato nel Comune di Vicoforte (CN) e gestito da Mondo Acqua S.p.A..**



**ATTO DD 313/A1604B/2021**

**DEL 18/05/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1604B - Tutela delle acque**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo potabile denominato "Pozzo Località Fornace/SS28", ubicato nel Comune di Vicoforte (CN) e gestito da Mondo Acqua S.p.A..

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 4 "Cuneese", d'intesa con il Comune di Vicoforte (CN) - nel cui territorio ricade la nuova opera di captazione - e con la Società Mondo Acqua S.p.A. - ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione nonché committente dello studio per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 10 marzo 2021, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 del nuovo pozzo potabile *Località Fornace/SS28*, ubicato nel medesimo Comune di Vicoforte - dati catastali di ubicazione dell'opera: foglio di mappa n. 18, particella catastale: n. 196 - con le seguenti caratteristiche: portata massima richiesta di prelievo 6 l/s, portata media annua richiesta 0,76 l/s, volume massimo annuo richiesto 24.000 metri cubi, da utilizzarsi per tutto l'anno.

Il nuovo pozzo è stato realizzato in località *Fornace*, alla base dei rilievi collinari su cui è impostato il centro di Vicoforte, al termine del settore di fondovalle lungo la SS28 ad Est del Santuario in direzione San Michele Mondovì.

La nuova opera di captazione, in falda profonda, è stata realizzata a seguito della presentazione alla provincia di Cuneo, in data 13 gennaio 2020, dell'istanza di variante sostanziale alla concessione preferenziale di captazione di acque sotterranee n. CN000143 (Determina 2015/2399 del 6 agosto 2015), intestata alla Società Mondo Acqua S.p.A..

Il nuovo pozzo fa parte del "Piano degli interventi urgenti" previsto all'articolo 1, comma 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 256 dell'11 giugno 2018, approvato con Ordinanza commissariale n. 1/A16.000/526 e rientra tra gli interventi indicati al relativo Allegato B denominato "Interventi urgenti finalizzati a scongiurare l'interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalità". Ai sensi delle deroghe di cui all'articolo 10 dell'Ordinanza commissariale sopra citata, che rimanda all'articolo 4, comma 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile suddetta, nonché alle procedure previste dagli

articoli 63 e 163 del d.lgs. n. 50/2016, il nuovo pozzo, in accordo con gli uffici della provincia di Cuneo, è stato perforato senza preventiva autorizzazione provinciale, dato il regime di emergenza a cui è seguita la richiesta di concessione di derivazione tramite domanda di variante alla concessione esistente.

L'areale in cui è ubicato il pozzo è impostato alla base dell'ambito collinare interessato, in area di crinale, dal centro abitato di Vicoforte, nel settore che si inserisce tra i rilievi della pianura monregalese posta alcuni chilometri ad Ovest, da cui inizia la pianura principale cuneese solcata dai principali affluenti del fiume Tanaro e i primi rilievi di bassa montagna impostati nei termini rocciosi di basamento pre-terziario che si raggiungono all'estremità Sud-Est del territorio comunale. I rilievi collinari presentano, in genere elevate, pendenze comprese tra i 10° e 20°, in relazione all'affioramento dei termini miocenici del substrato, che qui costituiscono i versanti sviluppati in destra al torrente Ermena, corso d'acqua che defluisce circa 3 chilometri ad Ovest dell'opera di captazione, al limite tra i Comuni di Vicoforte e Mondovì, per confluire a Nord nel torrente Ellero, affluente del fiume Tanaro.

In particolare, l'area in esame si colloca all'estremità superiore del fondovalle secondario generato da un'incisione minore affluente del torrente Ermena, a direttrice circa Sud/Ovest-Nord/Est, su cui si segue da Mondovì la SS28 per giungere al Santuario di Vicoforte, posto circa 700 metri a Sud-Ovest del pozzo. Il sito si colloca, quindi, al limite di monte della fascia sub-pianeggiante di fondovalle, alla base del settore apicale collinare di culmine del bacino del rio, sviluppato subito a tergo, costituito da pendii a disposizione radiale, convergenti e drenanti verso il tratto terminale di fondovalle interessato dalla perforazione, in cima ai quali sorge il centro abitato comunale. Nel dettaglio, il nuovo pozzo è ubicato in prossimità del ciglio occidentale di una stradina minore ottenuta su tale tratto di fondovalle sub-pianeggiante, passante, sul lato Est, alla fascia basale a debole pendenza dei pendii di monte e a Ovest, ad una locale depressione ottenuta nel fondovalle, tra la stradina stessa e la Strada Statale, tramite probabili operazioni antropiche pregresse.

In adiacenza al pozzo è presente una perforazione pilota preesistente, realizzata nel 1990, finalizzata ad indagare la disponibilità idrica di acque sotterranee nell'area per un eventuale potenziamento della rete acquedottistica, allora gestita dal Consorzio Acquedotto Mondovì-Vicoforte-Briaglia. Tale piezometro non risulta essere mai stato utilizzato o attrezzato con pompa sommersa per l'uso potabile ed è posto al ciglio della stradina minore passante sul lato orientale. L'ubicazione del piezometro (mappale n. 195, Foglio n. 18) è caratterizzato, pertanto, da un areale sub-pianeggiante e a debole pendenza verso Ovest, confinato (in adiacenza all'opera) da una scarpata antropica a medio-elevata acclività di alcuni metri di altezza (3-4 metri) che conduce alla base al settore depresso ribassato di valle. Al piede di tale scarpata è presente un fosso di drenaggio superficiale che ne segue l'andamento defluendo verso Ovest; incisione che drena le acque provenienti dai versanti orientali.

Il nuovo pozzo è stato realizzato lungo tale tratto di scarpata ricompresa tra il piezometro e il fosso di valle. La definizione del pianoro dove è ubicato è avvenuta tramite operazioni di sbancamento a monte e di riporto a valle, con impostazione di un piano delimitato, a valle e a monte, da scarpate di altezze massime pari a circa 1-1,50 metri sostenute da basse scogliere, come previsto dal progetto comunale autorizzato. Il pianoro ed il terrapieno vallivo realizzati sono finalizzati a definire il piano dedicato all'occupazione del nuovo pozzo, delle relative apparecchiature di servizio e della zona di tutela assoluta, già recintata a norma di legge. Sull'intera estensione del pianoro realizzato è stata posata, prima della perforazione, una platea in calcestruzzo dello spessore di circa 0,70 metri di isolamento da eventuali acque di infiltrazione superficiale; tale platea è la base della testa-pozzo, alloggiata in un pozzetto prefabbricato scatolare interrato di dimensioni di circa 1,50x1,50 metri e profondità di 1,70 metri, ritombato con materiali grossolani di riporto atti a definire il piano di manovra finale circostante l'opera, destinato alla zona di tutela assoluta immediatamente circostante il pozzo.

L'avanpozzo cieco, in acciaio inox, è approfondito fino a circa -21 metri dal piano-campagna in

aderenza al foro per l'isolamento di eventuali falde superficiali; la quota bocca-pozzo è posta a circa -1 metro dal piano-campagna. La tubazione di mandata emergente dal pozzo è diretta alla camera di manovra, realizzata in adiacenza al pozzo (parzialmente interrata a mezza costa, di dimensioni interne 1,90x3,10 metri, con un'altezza utile interna di 3 metri), dove è installato un misuratore di portata, un rubinetto per prelievo campioni (previsto anche sulla testa-pozzo emergente dal piano-campagna, in quanto artesiano).

Dall'esame degli elaborati geologico-geomorfologici allegati al P.R.G.C. vigente di Vicoforte, l'area interessata dal pozzo non risulta gravata da dissesti in atto o pregressi e non rientra tra le aree a pericolosità di esondazione individuate per i settori di fondovalle; le classi di idoneità geologica individuano l'area in classe III. Inoltre, il settore in esame risulta interessato da Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/24 ed è pertanto soggetto ai disposti della legge regionale 45/89 e ss.mm.ii., espletati in ambito di autorizzazione comunale all'esecuzione dei lavori per il progetto definitivo-esecutivo denominato "Recupero Pozzo Località Fornace e Collegamento a serbatoio Santo Stefano".

Il nuovo pozzo ricade all'interno di un'area definita dal P.R.G.C. vigente come "Area Agricola E", in un settore libero, non urbanizzato, caratterizzato per il settore sviluppato a monte, ai piede dei pendii, da coperture coltivate definite come settori "Seminativi semplici in aree indifferenziate" e "Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti"; per il settore sviluppato subito a valle, invece, viene indicata la presenza di "Castagneti" (fonte Land Cover Piemonte: Classificazione uso del suolo 2010, Banca Dati Regione Piemonte).

La Carta Forestale della Regione Piemonte (aggiornamento 2016), che rappresenta uno degli elementi conoscitivi fondamentali del Piano Forestale Regionale con periodici aggiornamenti, non individua, in tale settore, la presenza di aree classificabili come bosco o foresta secondo la definizione della legge regionale 4/2009 e ss.mm.ii..

Le aree urbanizzate più vicine sono rappresentate dal tracciato della SS28 e, a circa 200-300 metri ad Ovest, dall'area del Santuario di Vicoforte, dove sono presenti, in prossimità della Strada Statale, alcune aree di tipo abitativo-residenziale.

Il nuovo pozzo *Località Fornace/SS28* è stato perforato nell'aprile 2019, è profondo 106 metri e filtra tra -66 e -101 metri; in corrispondenza dell'opera, il piano-campagna è a una quota di 522 metri s.l.m.. Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, si evince che, in corrispondenza del pozzo *Località Fornace/SS28*, l'area ricade nel settore individuato come area M - Aree montante, collinari e di fondovalle; in tali zone, la circolazione idrica sotterranea è fortemente ridotta e non si riscontra la presenza di acquiferi profondi significativi a livello regionale. Non è stata pertanto definita una profondità univoca della base dell'acquifero superficiale per tali aree inserite nell'ambito collinare delle Langhe e dei rilievi Monregalesi, in quanto non presente, nel substrato oligo-miocenico, un corpo acquifero univocamente definito e distinguibile, ma corrispondente ai soli livelli saltuariamente presenti a maggior trasmissività sabbioso-ghiaiosi e maggiormente fratturati arenaceo-conglomeratici.

Il pozzo risulta, quindi, conforme ai disposti normativi vigenti poiché capta le acque profonde contenute nei livelli maggiormente trasmissivi ospitati negli orizzonti superiori ghiaioso-sabbiosi e litici/conglomerati fratturati della Formazione di Molare sigillati dalla successione marnoso-argillosa sovrastante delle Marne di Paroldo.

In corrispondenza del pozzo non si è rilevata la presenza di un'effettiva falda freatica superficiale, intesa come orizzonte acquifero continuo, in quanto è presente un orizzonte superficiale di

alterazione del substrato contenuto ad alcuni metri a significativa percentuale fine argilloso-limoso. L'analisi dei dati stratigrafici ottenuti dalla perforazione, correlati ai dati bibliografici disponibili esaminati nella zona indagata, indica, infatti, al di sotto di un orizzonte superficiale alluvionale, in esaurimento nell'area in esame e di alterazione eluvio-colluviale, con spessori contenuti a pochi metri dal piano-campagna e litologia per lo più limoso-argillosa, la presenza dei termini marnoso-argillosi riferibili alla successione miocenica, passanti ad orizzonti ghiaioso-siltoso-sabbiosi e conglomeratici, localmente più o meno cementati, e litoidi. Tale successione risulta pertanto confinata rispetto ai depositi superficiali, in ogni caso fini e a scarsa permeabilità, tramite potenti livelli marnoso-argillosi e argillo-marnosi ed è caratterizzata da livelli più trasmissivi tra le profondità di 66 e 100 metri circa dal piano-campagna, ospitanti le falde in pressione artesiane captate, confinate dalla successione marnosa miocenica superiore, con livello piezometrico saliente al di sopra del piano-campagna e quindi non in diretta connessione con il regime meteorico e con le acque meteoriche e di infiltrazione superficiale. Il nuovo pozzo intercetta solamente livelli acquiferi profondi, in quanto non presente un significativo acquifero superficiale.

Non si hanno dati relativi alla piezometria delle falde profonde in quanto non esistono ricostruzioni piezometriche di natura bibliografica nel contesto idrogeologico di riferimento, rappresentato dai rilievi del monregalese al confine meridionale delle Langhe. Non sono disponibili cartografie della piezometria degli acquiferi profondi in questo settore terminale della pianura cuneese, in quanto tali acquiferi sono costituiti da un sistema multifalda, in cui sono potenzialmente presenti vari livelli acquiferi, caratterizzati da diversi gradi di confinamento, che possono quindi presentare valori di soggiacenza differenti.

Sul pozzo *Località Fornace/SS28* è stata realizzata, in data 25 e 26 ottobre 2019, una prova di pompaggio a portata costante (5,78 l/s); le misure sono state effettuate sia sul nuovo pozzo, sia sulla perforazione pilota esistente nelle immediate vicinanze, utilizzata come piezometro. La prova è stata interpretata con i metodi di Jacob e Walton per falde confinate e semiconfinate e i parametri idrogeologici utilizzati per l'implementazione del software di calcolo impiegato per perimetrale l'area di salvaguardia sono stati definiti sia dalle risultanze della prova di pompaggio realizzata sia da dati di letteratura scientifica, tenendo conto delle caratteristiche litostratigrafiche del pozzo.

Nell'area in esame non esistono dati piezometrici relativi alla falda profonda captata dal pozzo e alla falda superficiale, a causa della mancanza di dati e di sufficienti opere di captazione superficiali e profonde nelle immediate vicinanze del pozzo. La falda superficiale, non rilevata univocamente in fase di perforazione della nuova captazione, potenzialmente ospitata nei depositi della coltre superficiale e/o alluvionali terminali del fondovalle aventi spessore estremamente ridotto (5-6 metri) e scarsa estensione, è caratterizzata, quindi, da discontinuità la cui permanenza è legata esclusivamente all'infiltrazione delle acque superficiali. È ipotizzabile, pertanto, che la potenziale superficie piezometrica ricalchi, grossomodo, l'andamento della superficie topografica del settore di fondovalle terminale: per determinare il gradiente idraulico è stato quindi considerato sia il gradiente topografico circostante il tratto di fondovalle terminale interessato dal pozzo, valutato pari ad un valore medio di 0,078, sia un fattore molto basso, pari a  $10^{-4}$  secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento, a cui in genere si approssimano falde molto profonde come nel caso in esame.

Per determinare la direzione di falda si è seguito lo stesso criterio topografico sopra indicato, utilizzando la direzione locale media di pendenza del tratto di fondovalle terminale interessato, applicando, inoltre, in funzione della mancanza di valori piezometrici di falda, un range angolare complessivo di  $30^\circ$  (+/-  $15^\circ$ ).

La proposta di definizione è stata determinata con il metodo *cronologico* previsto dal regolamento regionale 15/R/2006 e calcolata attraverso l'applicazione del programma di calcolo automatico *WHPA*, in quanto erano disponibili dati attendibili per la ricostruzione dell'idrogeologia locale a seguito di prova di pompaggio eseguita sul pozzo; la perimetrazione è stata quindi determinata

considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima richiesta per il pozzo, pari a 6 l/s - ovvero il volume d'acqua prelevato corrispondente ad un pompaggio continuo per 24 ore giornaliere - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca basso dell'acquifero captato. Nel caso in esame, in particolare, per determinare la vulnerabilità intrinseca, sono stati utilizzati due metodi parametrici a punteggio semplice G.O.D. e a punteggio pesato S.I.N.T.A.C.S. che, sulla base dei dati utilizzati, hanno dato risultati ritenuti affidabili in considerazione delle condizioni idrogeologiche locali, della stratigrafia del pozzo e del suo completamento.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale e recintata, per una superficie di 438 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie di 6.809 metri quadrati (comprensiva della zona di tutela assoluta);
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, per una superficie di 22.802 metri quadrati (comprensiva delle zone di tutela assoluta e di rispetto ristretta).

Le aree circostanti l'opera di captazione e rientranti nell'area di salvaguardia indicata sopra sono caratterizzate dalla presenza di settori prativi per lo più naturali, in particolar modo l'area depressa sub-pianeggiante di valle, interposta tra la strada secondaria che raggiunge il sito ad Est del pozzo e la SS28 a Nord; le aree agricole poste a Sud e ad Est del pozzo sono invece per lo più interessate da zone coltivate, dove l'unico elemento di urbanizzazione è rappresentato dalla viabilità di accesso all'area. Non si è rilevata la presenza di edifici nelle aree interessate dall'area di salvaguardia, dove le uniche opere antropiche sono rappresentate, oltre alla viabilità, dalle apparecchiature e opere di servizio alla captazione ricomprese all'interno della zona di tutela assoluta recintata, così come il piezometro esistente, adibito ad esclusivo monitoraggio e dotato di impermeabilizzazione superficiale e pozzetto in calcestruzzo con chiusino carrabile sommitale di alloggiamento della testa tubo.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "*ELABORATO: TAVOLA UNICA – REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI CUNEO - COMUNE DI VICOFORTE - PROPOSTA DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA AI SENSI DEL D.P.G.R. 11 DICEMBRE 2006 N. 15/R - POZZO AD USO POTABILE (Acque destinate al consumo umano) Località Fornace/SS28 - OGGETTO: Aree di salvaguardia su base catastale con centri di pericolo - Base topografica: Cartografia catastale comunale Foglio 18 - SCALA 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La perimetrazione individuata ricade totalmente nel territorio del Comune di Vicoforte (CN) che, con nota del Sindaco in data 7 luglio 2020, ne ha preso atto impegnandosi, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la destinazione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

una volta approvato il provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia dal Settore A16.04B *Tutela delle acque* della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte, competente in materia.

L'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, Mondovì e Savigliano - Dipartimento di Prevenzione - SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN - con nota in data 17 aprile 2020, ha comunicato che sono state eseguite le analisi chimiche e microbiologiche sui campioni di acqua

prelevati nelle date 10/06/2019, 2/07/2019, 30/09/2019 e 13/01/2020 presso il nuovo pozzo *Località Fornace/SS28*, destinata all'immissione nella rete dell'acquedotto pubblico esistente (acquedotto Mondovì/Vicoforte/Briaglia) per ovviare ad eventuali momenti di emergenza idrica; si tratta dei quattro campioni stagionali richiesti per il rilascio del giudizio di potabilità.

Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha sottolineato che nel primo dei quattro campionamenti è stata effettuata anche la ricerca di residui di antiparassitari e che tutti gli esiti, relativamente ai parametri presi in considerazione, sono risultati conformi ai criteri di potabilità previsti dall'Allegato I, parti A-B-C, del d.lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii., a parte la presenza di sedici *coliformi totali* nel campione prelevato il 30/09/2019, valore peraltro trascurabile, considerato che l'acqua grezza viene successivamente trattata tramite disinfezione chimica prima dell'immissione nella rete idrica. Ad ogni buon conto le analisi microbiologiche eseguite sul campionamento successivo (13/01/2020) hanno evidenziato la conformità di tutti i parametri previsti dalla legislazione vigente. Il gestore della captazione dovrà comunque provvedere ad una puntuale e costante manutenzione dell'impianto e dovrà inserire nel manuale di autocontrollo le procedure riguardanti il sistema di approvvigionamento idrico, unitamente alla previsione dei controlli analitici interni.

Successivamente, l'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, Mondovì e Savigliano - Dipartimento di Prevenzione - SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN - esaminati gli atti tecnici prodotti ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 20 agosto 2020, ha evidenziato quando segue:

- si raccomanda, relativamente alle opere di captazione, che vengano utilizzati esclusivamente prodotti adatti all'uso alimentare a contatto con l'acqua potabile e rispondenti ai parametri previsti dalla vigente legislazione e, in particolare, dal D.M. 26 marzo 1991, dal d.lgs. 152/2006, dal d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii. e dal Decreto del Ministero della Salute n. 174 del 6 aprile 2004 (concernente i materiali che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano);
- è obbligatoria una zona di tutela assoluta di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio; tale zona deve essere recintata al fine di impedire l'accesso ad animali selvatici o allevati;
- nelle zone di rispetto sono vietate le attività previste dall'articolo 21 del d.lgs. 152/06 e, in particolare, il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; è comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 14 ottobre 2020, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio ricadenti all'interno dell'area effettuata dal Proponente, che ha identificato esclusivamente zone con destinazione *agricola* e ha evidenziato la necessità di presentare il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per la presenza di attività *agro-silvi-colturali*, presumibilmente oggetto di concimazione tradizionale chimica e/o con letame. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha ritenuto che non vi siano specifici elementi ostativi all'approvazione della proposta di ridefinizione dell'area di salvaguardia tenuto anche conto che la perforazione attraversa inizialmente 56 metri di termini argilloso-marnosi a bassissima permeabilità, prima di intercettare ulteriori 50 metri di acquifero confinato oggetto dello sfruttamento potabile.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e

dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, dove è preminentemente la presenza di prati stabile e di seminativi estivi e autunno-vernini in rotazione tra loro. Tale Proposta, che contiene le conclusioni dello studio pedologico sull'areale interessato, individua come i terreni agrari nella zona di rispetto ristretta ed allargata siano ascrivibili alla "Classe 4", in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero bassa e da una capacità protettiva dei suoli determinata come alta-moderatamente alta. I terreni appartenenti alla Classe 4 hanno una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, una minima limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture presenti; si prevede, pertanto, una gestione comune per la zona di rispetto ristretta e quella allargata.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12, in data 25 marzo 2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere nonché l'impedimento fisico di un accesso ad animali o persone; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa, nonché si preveda il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- la presenza di aree agricole e di reti viarie all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria di accesso ai fondi ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la

zona di rispetto ristretta; se ritenuto necessario, si provveda a regolamentare il transito dei mezzi a motore nei tratti di viabilità secondaria anche tramite adeguata cartellonistica, al fine di permettere il passaggio solo dei mezzi strettamente necessari alle attività in loco; la cartellonistica, in particolare, dovrà sensibilizzare il pubblico sulla necessità di porre ogni attenzione comportamentale e scrupolo gestionale per evitare lo sversamento accidentale di sostanze pericolose nell'area di salvaguardia, allo scopo di tutelare la fonte di approvvigionamento potabile limitrofa;

- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- relativamente alle opere di captazione, si raccomanda al gestore di utilizzare esclusivamente prodotti adatti all'uso alimentare a contatto con l'acqua potabile e rispondenti ai parametri previsti dalla vigente legislazione concernente i materiali che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia medesima e sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della stessa.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Cuneo del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, in applicazione del principio di precauzionalità, resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 2015/2399 del 6 agosto 2015 con la quale provincia di Cuneo ha autorizzato la Società Mondo Acqua S.p.A. alla concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile n. CN000143;

vista la nota, in data 13 gennaio 2020, con la quale la Società Mondo Acqua S.p.A. ha richiesto alla provincia di Cuneo la variante sostanziale alla concessione di derivazione di cui sopra tramite la perforazione di un nuovo pozzo ad uso potabile in Comune di Vicoforte, pozzo che fa parte del "Piano degli interventi Urgenti" secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 256 dell'11 giugno 2018, approvato con Ordinanza commissariale n. 1/A16.000/526 e rientra tra gli interventi indicati al relativo Allegato B denominato "Interventi urgenti finalizzati a scongiurare l'interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalità";

vista la nota del Sindaco del Comune di Vicoforte (CN), in data 7 luglio 2020 - prot. n. 4160, di



presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, Mondovì e Savigliano - Dipartimento di Prevenzione - SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN, in data 17 aprile 2020 - prot. n. 0042364/P;

vista l'ulteriore nota dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, Mondovì e Savigliano - Dipartimento di Prevenzione - SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - SIAN, in data 20 agosto 2020 - prot. n. 0087516/P;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), in data 14 ottobre 2020 - prot. n. 0002359/2020;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 4 "Cuneese", in data 10 marzo 2021 - prot. n. 542, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";

- determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7".

*determina*

- a. L'area di salvaguardia del nuovo pozzo potabile denominato "*Pozzo Località Fornace/SS28*", ubicato nel Comune di Vicoforte (CN) e gestito da Mondo Acqua S.p.A., è definita come risulta nella planimetria "*ELABORATO: TAVOLA UNICA – REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI CUNEO - COMUNE DI VICOFORTE - PROPOSTA DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA AI SENSI DEL D.P.G.R. 11 DICEMBRE 2006 N. 15/R - POZZO AD USO POTABILE (Acque destinate al consumo umano) Località Fornace/SS28 - OGGETTO: Aree di salvaguardia su base catastale con centri di pericolo - Base topografica: Cartografia catastale comunale Foglio 18 - SCALA 1:2.000*", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 6 l/s - portata massima richiesta e corrispondente ad un pompaggio continuo per 24 ore.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 4, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture; l'apporto di *fosforo* e *potassio* andrà sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti *fosfatici*, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica). La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia, andrà dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii., o a mezzo di un analogo strumento. In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-7700 del 26 maggio 2014 e dei suoi allegati. Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.
- d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Vicoforte (CN) - Mondo Acqua S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera 1) del regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
  - garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento

regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

- effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa, di manutenzione dell'edificio di presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti;
  - utilizzare, relativamente alle opere di captazione, esclusivamente prodotti adatti all'uso alimentare a contatto con l'acqua potabile e rispondenti ai parametri previsti dalla vigente legislazione concernente i materiali che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Cuneo per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Vicoforte - Mondo Acqua S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
  - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all'Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell'ARPA.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Vicoforte, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
  - la presenza di aree agricole e di reti viarie all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
  - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria di accesso ai fondi ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta; se ritenuto necessario, regolamentare, per quanto di competenza, il transito dei mezzi a motore nei tratti di viabilità secondaria che attraversano l'area di salvaguardia anche tramite adeguata cartellonistica, al fine di permettere il passaggio solo dei mezzi strettamente necessari alle attività in loco;
  - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
  - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno delle aree di salvaguardia; inoltre, non dovranno cambiare le destinazioni d'uso o essere oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa captata.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)  
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:


1. 2\_TAV.\_UNICA\_ADS\_CENTRI\_DI\_PERICOLO.pdf

Allegato



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



**ELENCO PARTICELLE CATASTALI INTERESSATE E RISPETTIVE AREE COINVOLTE**

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA		
Foglio	Mappale	Area (mq)
18	195	135
18	196	303

ZONA DI RISPETTO RISTRETTA		
Foglio	Mappale	Area (mq)
18	140	6
18	195	1555
18	193	1192
18	216	297
18	266	158
18	265	1203
18	264	241
18	198	246
18	267	109
18	359	194
18	356	276
18	196	951
18	Strada	380

ZONA DI RISPETTO ALLARGATA					
Foglio	Mappale	Area (mq)	18	198	455
18	140	687	18	194	424
18	195	1927	18	267	1011
18	202	86	18	268	920
18	192	86	18	359	565
18	193	2081	18	212	306
18	203	104	18	260	332
18	217	1150	18	259	180
18	215	592	18	200	714
18	216	1557	18	356	886
18	142	329	18	196	951
18	266	268	18	Strada	887
18	265	1211			
18	264	1139			
18	199	1366			
18	213	200			
18	214	549			
18	141	660			
18	261	482			
18	319	23			
18	285	676			

**RIFERIMENTI GEOGRAFICI:**  
 (Coordinate WGS84- UTM zona 32)

Pozzo Loc. Fornace/SS28  
 x=410066, y=4913098

**ORIENTAZIONE ASSE X: 252° N**  
**ORIENTAZIONE ASSE Y: 162° N**  
 Orientazione media di deflusso ipotizzata: 252° N

**Superficie Zona di Tutela Assoluta: 438 mq**

**Superficie Zona di Rispetto Ristretta: 6809 mq**  
 (Comprensiva della ZTA)

**Superficie Zona di Rispetto Allargata: 22802 mq**  
 (Comprensiva delle ZTA e ZRR)

<b>REGIONE PIEMONTE</b>		<b>PROVINCIA DI CUNEO</b>
<b>COMUNE DI VICOFORTE</b>		
<b>PROPOSTA DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA AI SENSI DEL D.P.G.R 11 DICEMBRE 2006 N. 15/R</b>		
<b>POZZO AD USO POTABILE (Acque destinate al consumo umano) Località Fornace/SS28</b>		
ELABORATO	OGGETTO	SCALA
<b>TAVOLA UNICA</b>	Aree di salvaguardia su base catastale con centri di pericolo  Base topografica: Cartografia catastale comunale Foglio 18	<b>1:2000</b>
COMMITTENTE	PROFESSIONISTA INCARICATO	DATA EMISSIONE
Mondo Acqua S.p.a. Via Venezia 6/B 12084 Mondovì (CN)	Dott. Geol. Stefano Ghigliano	Maggio 2020
		 

**LEGENDA**

- Pozzo in esame
- Piezometro di monitoraggio preesistente
- Zona di Tutela Assoluta esistente
- Zona di Rispetto Ristretta
- Zona di Rispetto Allargata

**Centri di pericolo**

- 2D Condotte sottorete fognaria (fonte Mondoacqua s.p.a.)
- 1C Attività agrosilvicolture e mantenimento di verde anche pubblico; potenziale uso di fitosanitari (C2), concimazione (C4-C5) e irrigazione con acque superficiali (C6)
- 4 Settori edificati indifferenziati principali, prevalentemente abitativi
- 4E Viabilità (fonti BDTRE e "Land Cover Piemonte: Classificazione uso del suolo 2010")